

OGGETTO: DETRAZIONI I.C.I. ANNO 2003.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- vista la deliberazione del Settore Tributi con la quale si propone l'articolazione delle detrazioni I.C.I. per l'anno 2003;
- accolte le motivazioni e conclusioni;
- visto il D.Lgs.504/1992 e successive integrazioni e modifiche;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs.18.08.2000 n.267, come da foglio allegato;

DELIBERA

1. Di stabilire per l'anno 2003 in Euro 118,79 la detrazione I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, salvo quanto previsto al punto 2.

2. Di stabilire la detrazione in Euro 258,23 a favore dei contribuenti aventi i seguenti requisiti:

A Pensionati;

Lavoratori dipendenti o con reddito da collaborazione coordinata e continuativa (quadro RC della dichiarazione dei redditi);

Lavoratori in mobilità o in cassa integrazione;

Disoccupati iscritti nelle liste del collocamento;

Lavoratori con reddito da lavoro autonomo occasionale (quadro RL rigo 11 della dichiarazione dei redditi);

a condizione che

a 1) il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF 2002 prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non superi Euro 16.526,62 elevato di Euro 929,62 per ogni familiare a carico e

a 2) sussista titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale esclusivamente sull'immobile adibito ad abitazione principale e sulle pertinenze accessorie (box, cantina, posto auto, soffitta) utilizzate direttamente.

Il reddito complessivo è considerato al netto del reddito derivante dall'abitazione principale e delle eventuali pertinenze (rigo RN 4 della dichiarazione dei redditi).

Il reddito da lavoro autonomo occasionale è considerato al lordo di eventuali deduzioni e spese di produzione.

B Contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un componente convivente portatore di handicap con attestato di invalidità o anziano non autosufficiente con certificazione medica.

C Contribuenti affidatari di minori.

3. Di stabilire che la maggiore detrazione compete esclusivamente in presenza dei requisiti sopra indicati e di apposita istanza, da presentarsi entro e non oltre il 20 dicembre 2003.

In caso di disabili intellettivi o mentali l'istanza è sostituita dalla presentazione di certificazione medica.

All'Amministrazione Comunale

S E D E

R E L A Z I O N E

OGGETTO: DETRAZIONI I.C.I. - ANNO 2003.

Con propria deliberazione la Giunta Comunale ha determinato le aliquote I.C.I. per l'anno 2003. La manovra ha confermato le aliquote in vigore per il 2002, senza alcuna variazione rispetto a tutte le categorie di immobili.

In particolare, il prelievo immobiliare è stato articolato come segue:

5 per mille del valore catastale per immobili:

- a) costituenti abitazione principale di persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- b) pertinenze di abitazioni principali (cantina, box, posto auto coperto o scoperto, soffitta) purché vi sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale, siano utilizzate direttamente dal proprietario o titolare del diritto reale e limitatamente ad un solo immobile per tipologia;
- c) locati a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi sindacali stipulati ai sensi dell'art.2, comma 3, della Legge 431/1998;
- d) locati all'Amministrazione Comunale e da questa a sua volta locati a titolo di abitazione principale;
- e) costituenti abitazioni possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.
- **9 per mille** del valore catastale per alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell'art.2, comma 4, della Legge n.431/1998;
- **7 per mille** del valore catastale per alloggi non locati non rientranti nella categoria precedente;
- **5,5 per mille** del valore catastale per immobili costituenti **unica abitazione** posseduta sul territorio comunale non utilizzata direttamente ma che risulti locata o risulti comunque utilizzata da parenti in linea retta entro il 2° grado o da affini entro il 1° grado **ivi residenti**, subordinatamente alla presentazione al Comune di apposita istanza entro il 20.12.2003;
- **6,5 per mille** del valore catastale per tutte le altre categorie di immobili (boxes non pertinenziali, negozi, studi professionali, terreni agricoli, aree fabbricabili, ecc., ecc.).

Il Consiglio Comunale è chiamato ai sensi del D.Lgs.267/2000 a determinare l'ammontare delle detrazioni per la prima casa, entro i limiti minimo pari a Euro 103,29 e massimo di Euro 258,23 stabiliti dal D.Lgs.504/1992 e successive modificazioni.

Per il 2003 si propone di confermare senza variazioni l'articolazione delle detrazioni già in vigore nel biennio 2001 - 2002 come segue.

1. Detrazione pari a Euro 118,79 per l'abitazione principale della generalità dei contribuenti, salvo quanto previsto ai punti seguenti.

2. Detrazione pari a Euro 258,23 nei seguenti casi:

A Pensionati;

Lavoratori dipendenti o con reddito da collaborazione coordinata e continuativa (quadro RC della dichiarazione dei redditi);

Lavoratori in mobilità o in cassa integrazione;

Disoccupati iscritti nelle liste del collocamento;

Lavoratori con reddito da lavoro autonomo occasionale (quadro RL rigo 11 della dichiarazione dei redditi)

a condizione che.

a 1) il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF 2002 prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non superi Euro 16.526,62 elevato di Euro 929,62 per ogni familiare a carico e

a 2) sussista titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale esclusivamente sull'immobile adibito ad abitazione principale e sulle pertinenze accessorie (box, cantina, posto auto, soffitta) utilizzate direttamente.

Il reddito complessivo è considerato al netto del reddito derivante dall'abitazione principale e delle eventuali pertinenze (rigo RN 4 della dichiarazione dei redditi).

Il reddito da lavoro autonomo occasionale è considerato al lordo di eventuali deduzioni e spese di produzione.

B Contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un componente convivente portatore di handicap con attestato di invalidità o anziano non autosufficiente con certificazione medica.

C Contribuenti affidatari di minori.

I contribuenti potranno beneficiare della maggiore detrazione solo se in possesso dei requisiti sopra indicati e solo presentando apposita istanza entro e non oltre il 20 dicembre 2003, termine ultimo per il versamento del saldo a norma del D.Lgs.504/1992.

In caso di disabili intellettivi o mentali l'istanza è sostituita dalla presentazione di certificazione medica.

Il complesso della manovra proposta relativa alle aliquote e alle detrazioni, consentirà di conseguire un gettito stimato in Euro 14.796.490,00.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(dott. Rossella Fiori)

La delibera è stata approvata all'unanimità dei votanti con i voti favorevoli dei gruppi: DS, PRC. MARGHERITA, SDI; astenuti: FI, LN; assenti: AN.